

- **IL TESTO**

In margine al rinvio presidenziale del nuovo ordinamento giudiziario

di Carlo Chimenti

Secondo indiscrezioni di stampa, il Presidente del Consiglio, dinanzi alla mancata promulgazione della legge di delega per la riforma dell' ordinamento giudiziario, approvata il primo dicembre 2004, avrebbe vivacemente stigmatizzato i numerosi giuristi arruolati nella maggioranza governativa per la loro incapacità di formulare norme in grado di superare senza danni il vaglio quirinalizio, pur essendo questo - nell' interpretazione che ne dà il Presidente Ciampi - destinato a colpire soltanto la "manifesta incostituzionalità" dei testi da promulgare. Ammesso che l' indiscrezione sia esatta, verrebbe spontaneo dare senz' altro ragione al Presidente del Consiglio. Ben due, infatti, sono le norme della legge che il messaggio di rinvio (del 16 dicembre) qualifica come palesemente incostituzionali, e che con una formulazione un po' più avvertita avrebbero potuto apparire accettabili, almeno in punto di legittimità costituzionale. Mi riferisco alla norma concernente le "linee della politica giudiziaria per l' anno in corso" ed a quella relativa al "monitoraggio dell' esito dei procedimenti".

Quanto alla prima, che conferisce al Ministro della giustizia il potere di comunicare alle Camere, all' inizio di ogni anno giudiziario, le linee suddette, il messaggio ha gioco facile nel dimostrarne il palese contrasto con gli art. 101, 104 e 110 Cost., dato che per l' art. 101 i giudici sono soggetti soltanto alla legge, per l'art. 104 la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, e per l' art. 110 le attribuzioni del Ministro sono limitate all' organizzazione ed al funzionamento dei "servizi" della giustizia. E' evidente, d' altronde, che se la determinazione delle linee di politica giudiziaria fosse stata demandata non già al Ministro, ma ad una legge annuale (tipo legge finanziaria o legge comunitaria), approvata dal Parlamento per iniziativa del Governo nell' esercizio della loro funzione di indirizzo politico (e magari con accorgimenti procedurali atti ad allargare, nella massima misura possibile, il consenso intorno alle linee stesse), in tal caso le obiezioni basate sui citati precetti costituzionali non avrebbero avuto motivo. E qualora poi le linee in discorso, anziché genericamente indicate, fossero state individuate e circoscritte - mi riferisco in particolare alla giustizia penale, che peraltro è quella che suscita le maggiori preoccupazioni di ordine politico - in rapporto alle priorità alle quali gli Uffici dell' accusa dovrebbero attenersi nell' avviare i procedimenti di competenza, sarebbe stata evitata anche l' ulteriore censura contenuta nel messaggio: quella collegata all' obbligatorietà dell' azione penale di cui all' art. 112 Cost. In effetti - ferma restando tale obbligatorietà, a garanzia dell' eguaglianza dei cittadini e della certezza del diritto - una norma legislativa che segnalasse ai P.M. dette priorità, eventualmente diversificandole a seconda dei distretti giudiziari, non andrebbe "ad incidere sulla giurisdizione", come denuncia il messaggio; ma semplicemente a comprimere quell' ampia discrezionalità di scelta circa i procedimenti a cui dare precedenza, che di fatto i P.M. possiedono (specie nelle maggiori sedi) per effetto della materiale impossibilità di dedicarsi nello stesso tempo e con lo stesso impegno a tutti i (troppi) reati da perseguire ai sensi della legislazione vigente. E comunque si tratterebbe di una compressione derivante direttamente dalla legge, della quale i P.M., che alla legge sono soggetti al pari di tutti i giudici, non potrebbero lamentarsi.

Analoghe considerazioni possono farsi riguardo al monitoraggio dell' esito dei procedimenti. Se un' attività del genere, finalizzata - come dice la legge rinviata - a verificare "situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali", e pertanto destinata a sindacare fra l' altro l' esercizio dell' azione penale da parte dei P.M., fosse stata affidata non già a strutture del Ministero della giustizia, ma a strutture giudiziarie, come la Procura generale della Cassazione e quelle delle Corti d' Appello, anche l' incostituzionalità di questa norma sarebbe divenuta, se non altro, meno palese.

Resta tuttavia da chiedersi, prima di condividere il biasimo espresso dal Presidente del Consiglio nei confronti dei suoi giuristi, se, con le modifiche accennate, le due norme in discorso, oltre a soddisfare esigenze minime di legittimità costituzionale, avrebbero anche soddisfatto le radicali aspirazioni riformatrici in materia di giustizia nutrite dall' attuale maggioranza governativa. Ma soprattutto - mentre non può che apprezzarsi la rinuncia, da parte del Quirinale, alla via scivolosa altre volte percorsa consistente nel lasciare trasparire volenterosi tentativi di "moral suasion" riguardo alle più discutibili iniziative maggioritarie - resta da vedere se, pungolati nel loro orgoglio professionale, quei giuristi non riusciranno a dare formale soddisfazione al Capo dello Stato, lasciando però immutata la sostanza delle cose, a somiglianza di quanto esemplarmente accadde, pochi mesi addietro, a proposito della c.d. legge Gasparri relativa al sistema radiotelevisivo. Un'operazione di questo genere, in ogni caso, non sembra possibile in relazione alle altre due

palesi incostituzionalità denunciate nel messaggio (riguardanti in vario modo il CSM), sicché stavolta l'intervento del Capo dello Stato dovrebbe lasciare qualche salutare ammaccatura istituzionale.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali